

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1290 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano NATIVIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano NATIVIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Virtus Anxanum a r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Virtus Vasto Calcio - S.S.D. Virtus Anxanum a r.l. del 5.5.2026 valevole per il girone F del campionato Under 17, posto in essere le seguenti condotte nei confronti dell'arbitro che ha diretto tale incontro:

i) in data 5.5.2026, alle ore 20.19, ha inviato nella chat di gruppo presente sull'applicazione WhatsApp della classe scolastica frequentata dall'arbitro utilizzando l'utenza cellulare di una terza persona, un messaggio audio dal tenore offensivo e minaccioso;

ii) nei giorni successivi alla gara, inoltre, ha apostrofato il direttore di gara nei pressi dell'ingresso dell'istituto scolastico secondario superiore da entrambi frequentato con espressioni offensive;

iii) nei giorni successivi allo stesso incontro, durante una pausa tra le lezioni, si è presentato dinanzi all'ingresso della classe frequentata dall'arbitro e, ponendosi dinanzi a quest'ultimo con atteggiamenti sfidanti ed intimidatori finalizzati ad avviare una colluttazione, gli ha al contempo rivolto espressioni offensive;

iiii) in data 10.5.2026 ha postato un commento, in calce ad una foto pubblicata dall'arbitro nel proprio profilo del social network "Instagram" che lo ritrae durante la direzione di una gara, dal tenore offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Stefano NATIVIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Stefano NATIVIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò